

**CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)**

**Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**

**TRA**

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

**E**

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

**E**

Residenza Santa Dorotea Srl, con sede legale nel Comune di Genova in Via Liri, n. 29, codice fiscale/partita iva n. 02642160994 nella persona del legale rappresentante Sig. Lorenzo VOTTO

**PREMESSO CHE**

- Residenza Santa Dorotea sita in Genova Via Liri 29A è una struttura privata autorizzata con autorizzazione provvisoria n. 518 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa), quale Struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera con capacità di n. 75 posti letto, dedicata alle tipologie di pazienti indicate nella Deliberazione di A.Li.Sa. n. 361/2020) e non accreditata;
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti fragili non autosufficienti positivi COVID-19 di medio bassa complessità non assistibili al proprio domicilio o per i quali non sia possibile il rientro presso le strutture sociosanitarie extraospedaliere nelle quali erano precedentemente ricoverati, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. 31587 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n.148485 del 9/11/2020), un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare la tipologia di pazienti precedentemente descritta.
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU

Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che:

"Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."

- Detta norma è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con nota prot. n. 31587 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n.148485 del 9/11/2020), nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, A.Li.Sa. ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura privata accreditata Residenza Santa Dorotea, valutatane l'idoneità e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ed acquisitane la disponibilità, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio, e valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 dello stesso D.L. ed all'articolo 3, comma 2 DL 18/2020 (conv. in L.27/2020), ha dato mandato ad ASL 3 di stipulare il presente contratto per reperire detti posti letto con la struttura privata accreditata Residenza Santa Dorotea alle condizioni di cui al presente contratto, dando mandato ad ASL 3, in qualità di ASL capofila, di:
  - procedere alla sottoscrizione del presente contratto dal 7.11.2020 fino al 31.12.2020 con la Struttura Privata "Residenza Santa Dorotea Srl – Struttura Residenza Santa Dorotea" (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 518 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova) salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione provvisoria e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 518/2020;
  - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
  - consentire a Residenza Santa Dorotea, nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra il Soggetto Gestore e ASL 3 e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, avendo A.Li.Sa. acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura di cui alla delibera A.Li.Sa. n.109/2020 modificata dalla delibera A.Li.Sa. n.361/2020; precisando che le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria.
- con deliberazione n. 515 del 11/11/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione provvisoria e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 518/2020, contratto con Residenza Santa Dorotea Srl per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi

presso la Residenza Santa Dorotea – Via Liri n. 29, Genova;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

#### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

#### Art. 2

Residenza Santa Dorotea si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID-19 positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio o di pazienti Covid-19 positivi già inseriti in strutture extraospedaliere e impossibilitati al permanervi al fine del contenimento del contagio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso Residenza Santa Dorotea, avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 3.

I posti letto che Residenza Santa Dorotea mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n. 75 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a Residenza Santa Dorotea non potrà essere superiore alle 75 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

Residenza Santa Dorotea, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL previo accordo specifico.

Residenza Santa Dorotea, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Residenza Santa Dorotea e ASL 3.

#### Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare Residenza Santa Dorotea per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui all'art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 577.500,00=

A cadenza mensile verrà emessa da Residenza Santa Dorotea nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.

Le ASL si obbligano a saldare l'importo delle fatture di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di inserimento SDI.

Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le ASL hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le ASL dell'assistito e Residenza Santa Dorotea si impegnano ad una verifica almeno mensile dell'andamento della spesa, anche con ASL 3, quale capofila, al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al sopra indicato budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1: UFVUD1

per l'ASL 2: UFPANV

per l'ASL 3: UFKKL6

per l'ASL 4: UFHRGI

per l'ASL 5:UFQ5NO

#### Art. 4

Residenza Santa Dorotea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare Residenza Santa Dorotea quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Residenza Santa Dorotea si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, Residenza Santa Dorotea si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;

- ✓ comunicare ad ASL, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da Residenza Santa Dorotea a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, Residenza Santa Dorotea si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da Residenza Santa Dorotea deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

Residenza Santa Dorotea dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati a ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura.

Nell'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

#### Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione provvisoria e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 518/2020.

#### Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

#### Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico di Residenza Santa Dorotea ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da Residenza Santa Dorotea, in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da Residenza Santa Dorotea per eventuali richieste di terzi.

ASL sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa ASL 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo ampia manleva a Residenza Santa Dorotea anche per richieste risarcitorie di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., Residenza Santa Dorotea assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti da detta normativa. Residenza Santa Dorotea in particolare è obbligata ad effettuare i movimenti finanziari afferenti il presente contratto mediante bonifico bancario o postale, tramite conto corrente dedicato n. c/c coordinate IBAN IT29S0617501599000001287780, come formalmente comunicato dal legale rappresentante della stessa, indicando, nel suddetto bonifico bancario o postale, il codice CIG acquisito dall'Azienda e a comunicare preventivamente, con nota formale sottoscritta dal proprio legale rappresentante, all'Azienda medesima le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, nonché ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

Come formalmente comunicato da Residenza Santa Dorotea, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:

Sig. VOTTO Lorenzo

C.F. VTTLNZ91H10D969J

I movimenti finanziari afferenti il presente contratto avverranno, per quanto riguarda l'Azienda, sul conto corrente n. 23794.90 - coordinate IBAN IT61Z0617501406000002379490.

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della L.136/2010

comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, come previsto dall'art. 3 comma 8 della stessa L.136/2010, fermo restando l'obbligo di contestuale comunicazione di cui all'art.3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 ed alla nota 8.10.2010 prot. n° 0041478/2010 della Prefettura di Genova.

Residenza Santa Dorotea si impegna a garantire il rispetto dell'art.3 L.136/2010 anche nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio. A tal fine si obbliga a trasmettere copia dei relativi contratti, che devono prevedere, pena la nullità, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa da parte di subappaltatori e subcontraenti. Analoghi obblighi di tracciabilità operano a carico di eventuali cessionari del credito.

Residenza Santa Dorotea si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento e con controlli ulteriori, l'assolvimento da parte di Residenza Santa Dorotea dei suddetti obblighi.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Residenza Santa Dorotea, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.


L.C.S.

Genova, li 13/11/2020

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli



L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro



Residenza Santa Dorotea Srl

Il Legale Rappresentante


Sig. Lorenzo Votto

**RESIDENZA SANTA DOROTEA S.R.L.**

Via A. Liri 29 - 16145 Genova

pec : santadorotea@pec.it

P.IVA 02642160994



Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

ARTICOLO 6 (Foro competente)

ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li 18/11/2020

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario


Dott. G. Walter Locatelli



L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro



Residenza Santa Dorotea Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Lorenzo Votto

**RESIDENZA SANTA DOROTEA S.R.L.**  
Via A. Liri 29 - 16145 Genova  
pec : santadorotea@pec.it  
P.IVA 02642760994

